

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)  
Prot. n° P196/4106 sott. 55

Roma, 24 febbraio 1998

**OGGETTO:** Recinzione di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> - Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale ritenendo che i depositi di G.P.L. rientranti nel campo di applicazione del D.M. 13 ottobre 1994, e nei quali il prodotto stoccato è costituito solo da G.P.L., devono osservare le disposizioni di sicurezza previste nel suddetto decreto.

**Parere dell'Ispettorato**

Si trasmette l'allegato quesito del Comando Provinciale VV.F di Varese volto a chiarire l'assoggettabilità dei depositi di GPL al D.M. 31.07.34.

Al riguardo lo scrivente ritiene che nel caso in cui lo stoccaggio sia costituito solo da GPL, senza presenza di liquidi infiammabili, vada osservato quanto previsto dal D.M. 13.10.94, in quanto norma specifica applicabile direttamente e non in analogia come nel caso del D.M. 31.07.34.

**Parere del Comando**

La ditta XXXX con nota prot. n. 5393 TP/As del 17.9.1997, allegata in copia, dovendo realizzare un impianto di stoccaggio di GPL rientrante nella normativa di cui al punto 3.1 del DM 13.10.1994 avente ad oggetto "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg", ha chiesto a questo Comando di poter conoscere se la recinzione al suddetto deposito possa essere costituita da una robusta rete metallica di altezza totale minima di m 2,00, come previsto dal punto 9.1.1 del citato DM 13/10/1994<sup>1</sup>, oppure si debba anche attenere a quanto previsto all'art. 38 del titolo IV (Disposizioni particolari - Zona di protezione - Distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, tramvie, ponti, monumenti, ecc.) del DM 31.7.1934 avente ad oggetto "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi", in base al quale "Gli stabilimenti e i depositi di oli minerali devono essere circondati da un recinto, senza aperture o discontinuità salvo l'ingresso (nei grandi impianti, gli ingressi possono essere due o più, secondo l'ampiezza dello stabilimento o del deposito), alto non meno di m. 2,50 sul piano del terreno esterno, costruito con materiale incombustibile. Tale recinto deve essere preferibilmente in muratura: può essere consentita una robusta rete metallica ...".

Questo Comando, poiché il DM 13.10.1994 non ha abrogato il DM 31.7.1934, ritiene che la recinzione dei depositi di g.p.l., regolamentati dal DM 13.10.1994, vadano osservate le norme dettate dal citato decreto allorquando per capacità e tipologia i depositi rientrano solo nella suddetta specifica normativa e che invece vada osservata anche la normativa, nel caso specifico più restrittiva, di cui al DM 31.7.1934 allorquando i depositi di g.p.l., che è a tutti gli effetti un olio minerale, per tipologia (depositi misti, es. gasolio e g.p.l.) o quantità (es. superiore a 25 mc), rientrano anche nella normativa di cui al DM 31.7.1934.

Si chiede di poter conoscere, poiché la problematica riveste un aspetto generale di prevenzione incendi, il parere di codesto Ministero in merito a quanto sopra rappresentato.

---

<sup>1</sup> Leggasi, al posto di "19941", "1994", N.d.R.